

Maltrattamenti non isolati per la flagranza differita

Violenza domestica

Da video e foto deve emergere che l'evento lesivo è l'ultimo di una catena

Per la convalida non occorre pesare gli indizi per stabilire l'abitudine della condotta

Selene Pascasi

Nei maltrattamenti familiari, l'arresto in flagranza differita va convalidato dal Gip se dai documenti (video, fotografici o informatici) emerge l'ipotesi del reato e se il fatto non risulti isolato ma sia l'ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o lesivi. Il giudice non deve invece valutare la gravità degli indizi per stabilire l'abitudine delle condotte. Lo scrive la Cassazione che, con la sentenza 16668 del 19 aprile, ha chiarito le condizioni per applicare l'arresto in flagranza differita, esteso dalla legge 168 del 2023 sul contrasto alla violenza di genere e domestica.

La vicenda

Muove il caso la decisione del Pm di chiedere l'annullamento dell'ordinanza con cui il Gip non aveva convalidato l'arresto in flagranza differita di un uomo, accusato dalla compagna di maltrattamenti. Secondo il Pm, il Gip aveva sbagliato nel ritenere i documenti allegati insufficienti a provare gli elementi costitutivi del reato, l'abitudine della condotta e la sistematica sottoposizione della

donna a sofferenze, privazioni o umiliazioni.

La disposizione

L'articolo 10, comma 1, della legge 168/2023 ha inserito nel Codice di procedura penale l'articolo 382-bis che ha introdotto l'arresto in flagranza differita, già previsto per i reati di violenze negli stadi o nei corsi di manifestazioni pubbliche, anche per i reati puniti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del Codice penale (violazione dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, maltrattamenti contro familiari e conviventi e stalking).

Si considera in stato di flagranza anche chi «sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto».

Una misura precautelare, quella dell'arresto in flagranza differita, per tutelare la vita e l'integrità fisica delle vittime di violenza domestica o di stalking. Motivo per cui – se di norma l'arresto si risolve nell'eccezionale privazione della libertà di una persona colta in flagranza e si giustifica, quindi, nella diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte della polizia – l'aumento esponenziale delle violenze contro coniugi e partner giustifica l'ampliamento della misura dell'arresto in flagranza differita. La misura, tuttavia, esige l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del rea-

to e di un loro inequivocabile collegamento con l'indiziato. Ma di fronte a reati abituali (quali i maltrattamenti o lo stalking) tutto si complica essendo le varie condotte collegate da un nesso e da un'unica intenzione criminosa, ma realizzate in momenti successivi.

La decisione

L'abitudine, rileva la Cassazione, è difficilmente evincibile dal solo dato documentale. Tanto che, nel caso concreto, il Gip aveva escluso che i video prodotti dalla donna fornissero elementi idonei a ritenere configurabili i maltrattamenti e non dei singoli episodi violenti. Ma sono elementi che, per la Cassazione, non devono essere considerati in sede di convalida dell'arresto in flagranza differita.

In questo contesto, infatti, il giudice, verificato il rispetto del termine di 48 ore dal fatto, deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, in base agli elementi conosciuti, alla documentazione video-fotografica o ad altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi informatici, da cui emerge l'ipotesi del reato di maltrattamenti in famiglia e il fatto documentato, attribuibile alla persona arrestata, risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o lesivi.

Il Gip, invece, afferma la Cassazione, aveva respinto la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza differita compiendo un apprezzamento di merito: aveva esaminato la gravità indiziaria ed escluso che gli elementi acquisiti fossero tali da richiedere un provvedimento restrittivo. Per questo la Cassazione annulla l'ordinanza e dichiara la legittimità dell'arresto.